Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 84 del 10 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

N. 78/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **107**.

Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **107**.

Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTI gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n.2258;

VISTA la legge 24 aprile 1980, n.146;

VISTA la legge 10 ottobre 1989, n.349;

VISTO il decreto legislativo 26 aprile 1990, n.105;

VISTA la legge 29 ottobre 1991, n.358;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.526;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.287, ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n.150;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n, o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO in particolare l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo n.300 del 1999, che stabilisce che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n.400 del 1988;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 novembre 2000 e del 9 gennaio 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 dicembre 2000;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

SENTITA l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, espresso in data 20 febbraio 2001;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Articolo 1
Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) Per Ministro, il Ministro delle finanze;

b) per Ministero, il Ministero delle finanze;

c) per dipartimento, il dipartimento per le politiche fiscali;

d) per agenzie, le agenzie fiscali;

e) per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

f) per decreto n. 29/1993, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive integrazioni e modifiche.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla organizzazione, alla disciplina degli uffici del dipartimento ed alle dotazioni organiche del Ministero.

CAPO II
Organizzazione del dipartimento

Articolo 2
Il dipartimento

1 I centri di responsabilità nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali. Il dipartimento è centro unitario di direzione amministrativa della fiscalità statale; assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore, nonché curando i rapporti con la Guardia di finanza, secondo le modalità previste dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, e dal presente regolamento. Nella propria attività il dipartimento favorisce lo sviluppo del federalismo fiscale e dell'integrazione comunitaria; concorre, nei rapporti con i cittadini, alla diffusione delle informazioni e al migliore adeguamento dei servizi fiscali alle esigenze della collettività.

2. Il dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in campo nazionale, comunitario e internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

b) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico-tributarie, in relazione alle quali predispone analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario; effettua valutazioni dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie;

c) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni della fiscalità e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale;

d) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico, nonché di alta vigilanza, effettua la

verifica sui risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalla convenzione, individuando le cause degli scostamenti; effettua il monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi i consorzi e società partecipate dal Ministero;

e) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma rimanendo l'attività del Ministro di alta vigilanza, in particolare, le modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: promuove, coordinando tale attività con le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti delle agenzie, la conoscenza del sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti; raccoglie ed elabora notizie in merito alle aspettative e livello di soddisfazione dei contribuenti;

g) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro, per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo e della rete unitaria di settore.

3. Il Ministro con proprio decreto individua le articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Articolo 3
Capo del dipartimento

1. Il capo del dipartimento, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto n. 29/1993 e dal quale dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto n. 300/1999.

2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2; rappresenta il dipartimento nelle relazioni con i vertici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché con la Guardia di finanza; fornisce direttamente o per il tramite degli uffici il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

3. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale fra le strutture dipartimentali, la cooperazione con la Guardia di finanza, anche a livello operativo, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

4. Alle dirette dipendenze del capo del dipartimento operano:

a) l'ufficio per il controllo interno di gestione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) il servizio di vigilanza che esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), acquisendo le informazioni necessarie e curandone l'analisi e l'elaborazione; il servizio accerta, sulla base di metodologie e parametri predefiniti, nonché di un'azione programmata, la conformità e la regolarità dell'azione degli uffici delle agenzie e, in base alla legge, degli altri soggetti operanti nel settore della fiscalità di competenza dello Stato, nei confronti dei contribuenti, anche in funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di soggetti terzi; sviluppa le metodologie per migliorare l'efficacia dell'attività di vigilanza e ne cura la diffusione.

Articolo 4
Uffici di livello dirigenziale generale

1. Il dipartimento è articolato in otto uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali operano uffici dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:

a) ufficio studi e politiche economico-fiscali;

b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie;

c) ufficio agenzie e enti della fiscalità;

d) ufficio amministrazione delle risorse;

e) ufficio relazioni internazionali;

f) ufficio federalismo fiscale;

g) ufficio comunicazione istituzionale;

h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto n. 29/1993.

Articolo 5
Ufficio studi e politiche economico-fiscali

1 L'ufficio studi e politiche economico-fiscali svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente regolamento.

2. A tali fini, l'ufficio attiva, governa, aggiorna e rende disponibili, sulla base di specifiche direttive del Ministro, i flussi informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali; effettua previsioni sulle entrate e monitora l'andamento del gettito fiscale, assicurando le elaborazioni statistiche e la loro diffusione e curando i rapporti con il sistema statistico nazionale; predispone indagini e studi economici, di analisi fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle implicazioni e degli effetti derivanti dall'adozione e applicazione di politiche e provvedimenti fiscali; fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell'atto di indirizzo pluriennale della politica fiscale; concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale.

Articolo 6
Ufficio studi e politiche giuridico-tributarie

1. L'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente regolamento.

2. A tali fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'ufficio effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, analisi, studi, indagini, simulazioni per la elaborazione della normativa in materia tributaria, in campo nazionale e comunitario, predisponendo, a richiesta del Ministro, schemi di atti normativi, di relazioni tecniche, amministrative e finanziarie sui disegni di legge e sugli emendamenti, di valutazioni dell'impatto amministrativo della regolazione, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le agenzie; monitora la legislazione fiscale; fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo; collabora all'elaborazione dei testi normativi comunitari e internazionali; assicura consulenza tecnico-giuridica, inclusa la redazione di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo contenzioso, a tutte le strutture del dipartimento e, qualora richiesto, alle agenzie.

Articolo 7
Ufficio agenzie e enti della fiscalità

1. L'ufficio agenzie e enti della fiscalità svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d).

2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di preparazione e predisposizione delle convenzioni con le agenzie, nonché attua e gestisce le stesse nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalità ivi stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e controllo strategico; assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti per la valutazione e il controllo strategico; assicura il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo degli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale; assicura il supporto al capo del dipartimento ai fini del coordinamento delle attività e dei rapporti con le agenzie e tra di esse e gli altri enti operanti nel campo della fiscalità statale; assicura la funzione di segreteria della

Consulta tributaria; cura la raccolta di tutte le informazioni relative agli altri enti operanti nel settore della fiscalità; svolge le attività istruttorie e di supporto al Ministro quanto ai controlli sulle agenzie di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto n. 300/1999; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti degli altri organismi di settore, inclusi consorzi e società partecipate dal Ministero.

Articolo 8
Ufficio amministrazione delle risorse

1. L'ufficio amministrazione delle risorse cura la gestione, lo sviluppo ed il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. A tali fini, l'ufficio cura, in collaborazione con gli altri uffici di livello dirigenziale generale, la gestione del personale e delle politiche di sviluppo professionale, predisponendo programmi di formazione, programmando i fabbisogni e gestendo le conseguenti attività di reclutamento, selezione, inserimento, in coerenza con gli indirizzi del Ministro ed in collaborazione con la Scuola centrale tributaria; assicura, mediante analisi e revisioni periodiche, che l'organizzazione del dipartimento sia funzionale al raggiungimento degli scopi che gli sono attribuiti; cura le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione collettiva; svolge attività di supporto per l'elaborazione ed aggiornamento dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni, assicurandone la corretta applicazione; svolge attività di analisi dei fabbisogni informativi e collabora alla definizione dell'architettura dei sistemi informatici e telematici del Ministero, in raccordo con l'ufficio di cui all'articolo 12 e realizzando gli specifici progetti attuativi inclusi l'addestramento e l'assistenza specialistica agli uffici interessati; assicura la gestione e la manutenzione dei sistemi condivisi a supporto delle dotazioni hardware e software dell'amministrazione finanziaria; predispone le previsioni di spesa corrente e di investimento per le esigenze dell'amministrazione finanziaria; cura la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali dell'intero Ministero e ne gestisce l'acquisizione; gestisce il patrimonio e l'inventario dei beni del Ministero; assicura il supporto al funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria; cura la

gestione del personale di supporto per le esigenze di carattere generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del personale dei servizi di supporto dipartimentali.

Articolo 9
Ufficio relazioni internazionali

1. L'Ufficio relazioni internazionali assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri ed il dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e assicurando il raccordo con l'ordinamento nazionale nell'adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di finanza.

2. A tali fini, l'ufficio predispone, coordinandosi con gli altri uffici dipartimentali, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza, ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati; monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali; partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della legislazione comunitaria; cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti della fiscalità, nonché della Guardia di finanza, le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle relative attività ed assicurando la partecipazione dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa, ove opportuno, la Guardia di finanza, nelle sedi comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati; assume le iniziative necessarie all'attuazione del diritto fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso; favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le agenzie.

Articolo 10
Ufficio federalismo fiscale

1. L'ufficio del federalismo fiscale, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali, per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario e promuove la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di osservatorio, valutazione e raccolta degli atti normativi regionali e locali in materia tributaria; cura le relazioni con il sistema delle autonomie regionali e locali, ed il supporto alle funzioni politiche di raccordo interistituzionale; promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della fiscalità statale e quelli preposti alla fiscalità locale, nel rispetto delle relative sfere di autonomia; predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del federalismo fiscale; assicura, in collaborazione con l'ufficio studi e politiche giuridico-tributarie, consulenza ed assistenza alle Regioni ed agli enti locali; svolge attività di supporto quanto all'elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali; assicura il monitoraggio dei dati della fiscalità regionale e locale e quello previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; cura la gestione e tenuta dell'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 11
Ufficio comunicazione istituzionale

1. L'ufficio comunicazione istituzionale svolge, anche in collaborazione con l'ufficio stampa del Ministro e con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

2. A tali fini, l'ufficio elabora, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attività del suo ufficio stampa e coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalità, le strategie operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente attuazione tanto negli interventi a carattere generale del dipartimento, quanto nelle attività di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle agenzie; vigila sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; progetta e cura campagne informative rivolte all'opinione pubblica; partecipa ad eventi comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; promuove la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con

particolare riguardo alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti in altri stati; cura la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative del Ministero; assicura la gestione tecnica e amministrativa del sito Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le agenzie, la Guardia di finanza e gli altri enti gestori della fiscalità; provvede alla raccolta ed alla elaborazione di notizie in merito alle aspettative e del livello di soddisfazione dei contribuenti.

Articolo 12
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche

1 L'ufficio coordinamento tecnologie informatiche svolge, anche in collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

2. A tali fini, l'ufficio svolge attività di supporto al Ministero per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; coordina ed assicura la compatibilità delle scelte compiute in materia dal dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza e la coerenza con la strategia assunta; definisce le linee generali del piano triennale dell'informatica, e il suo aggiornamento annuale, anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni, concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi; redige entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione di consuntivo sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato dell'informatizzazione dell'Amministrazione; definisce le norme tecniche necessarie per collegare il sistema informativo della fiscalità statale con il sistema fiscale allargato; gestisce le relazioni con gli organismi esterni, necessarie a garantire l'unitarietà del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; verifica l'adeguamento all'evoluzione tecnologica dei sistemi informatici operanti nel campo della fiscalità, assicura che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza di cui alle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676; assicura che il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sia in grado di attestare, a richiesta degli interessati, di amministrazioni pubbliche e di gestori di servizi pubblici, le posizioni di ogni contribuente in materia di obblighi e diritti di natura fiscale, nonché di fornire ai soggetti che ne hanno diritto tutte

le altre informazioni acquisite attraverso il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.

3. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio opera in stretta collaborazione con le agenzie, contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell'autonomia gestionale delle agenzie medesime.

CAPO III
Organi collegiali

Articolo 13
Organi collegiali del Ministero

1. Oltre agli organi collegiali espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari nonché a quelli istituiti in base a contratti collettivi di lavoro che disciplinano in via generale l'organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, presso il Ministero operano:

a) la Consulta nazionale e i comitati tributari;

b) la Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la nuova composizione della predetta Commissione che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione.

Articolo 14
Consulta nazionale e comitati tributari

1. La consulta nazionale, istituita nell'ambito del Ministero delle finanze con funzioni consultive e propositive, esamina gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento della gestione della fiscalità statale; formula proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal Ministro.

2. La consulta è presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato.

3. Sono componenti di diritto della stessa:

a) il capo del dipartimento;

b) i direttori delle agenzie, il comandante generale della Guardia di finanza, il Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) un delegato di ciascun comitato tributario.

4. Ne sono altresì componenti, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale;

c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;

d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;

e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale forense;

f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;

g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori;

h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale.

7 I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni:

a) concorrono all'attività di analisi delle condizioni economico – produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attività di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;

b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti;

c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria.

8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima. Per

l'adempimento dei propri compiti, il Comitato può altresì acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonché i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973 .

9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia di finanza.

10. Sono, altresì, componenti dei comitati tributari, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzia delle entrate:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro;

b) un rappresentante della regione;

c) due rappresentanti delle province;

d) quattro rappresentanti dei comuni;

e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale;

g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative;

h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro;

i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale forense;

j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione;

k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori.

11 I componenti di cui al comma 10 sono designati dai soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione è effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne è componente di diritto.

13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal Ministro.

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 15
Organi collegiali delle agenzie

1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie con riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti:

a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212; con decreto del Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle entrate, è stabilita la nuova composizione del predetto Comitato che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione;

b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581 e 8 aprile 1998, n. 169;

c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale e le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV
Disposizioni in materia di personale

Articolo 16
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero è determinata secondo l'allegata tabella A. Il personale del ruolo speciale, anche dirigenziale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto n. 300/1999, è interamente ripartito tra i nuovi uffici del Ministero e delle agenzie, con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 del decreto n. 300/1999, e secondo le previsioni del piano adottato ai sensi del citato articolo 74.

Articolo 17
Inquadramento definitivo del personale

1. Il personale del ruolo speciale distaccato presso il Ministero, e ad esso assegnato ai sensi dell'articolo 16, è inquadrato con apposito provvedimento del dirigente dell'ufficio amministrazione delle risorse, entro 12 mesi nell'ambito dei posti previsti nella dotazione organica di cui all'articolo 16, secondo le disposizioni recate dal decreto n. 29/1993. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali.

Articolo 18
Assegnazione definitiva dei dirigenti

1 All'inquadramento definitivo dei dirigenti si provvede, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 73 del decreto n. 300/1999, nonché del decreto n. 29/1993 e del contratto collettivo di comparto vigente, e nei limiti della dotazione organica.

CAPO V
Norme finali e transitorie

Articolo 19
Disposizioni transitorie relative al personale

1. Entro il primo trimestre del 2001, per necessità di omogeneizzazione degli interventi correlati alla prima applicazione delle disposizioni di cui al decreto n. 300/1999, è fatta salva la facoltà di prevedere, con provvedimento ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto n. 300/1999, aumenti o riduzioni delle unità di personale collocato nel ruolo speciale e distaccato presso il Ministero.

2. Fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, al personale del Ministero e delle agenzie continuano ad applicarsi le disposizioni di legge recanti condizioni diversificate di trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Fino alla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali, al personale del Ministero, anche successivamente alla unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle agenzie, continua ad applicarsi la disciplina sul Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione finanziaria, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211,e 21 dicembre 1984, n. 1034.

4. Nulla è innovato quanto al ruolo provvisorio ad esaurimento istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283.

Articolo 20
Disposizioni finali

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale, della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie.

2. La dotazione organica iniziale minima, impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'ambito dei programmi annuali di attività della scuola centrale tributaria, è fissata secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola centrale tributaria è sostituita dalla seguente: "scuola superiore dell'economia e delle finanze".

3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611

4. Il dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.

5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21
Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 1, primo comma, le parole: ", alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale";

b) l'articolo 2;

c) l'articolo 3, primo comma;

d) nell'articolo 10, quarto comma, le parole: ", sentito il Consiglio di amministrazione";

e) l'articolo 11,

f) nell'articolo 14, primo comma, le parole: "le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonché"

2. Nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "i direttori generali del Ministero, compreso";

b) al comma 1, lettera d) le parole: "un esperto in legislazione tributaria"

3. Sono componenti del comitato generale per i giochi, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 3 della legge n. 357 del 1988, il Capo del dipartimento del Ministero delle finanze, il Direttore dell'agenzia delle entrate e tre esperti in materie tributarie e amministrative. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 22
Disposizioni sul SECIT

1. Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n. 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro può individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento.

2. La composizione del comitato di coordinamento di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria.

3. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito, ove più favorevole.

4. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9;

b) nell'articolo 10:

1) il primo comma

2) al terzo comma, le parole: ", sentito il Consiglio superiore delle finanze";

c) nell'articolo 11,

1) il primo comma;

2) il secondo periodo del terzo comma,

3) al quarto comma, il secondo periodo;

4) al quinto comma, lettera b), le parole: ", previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica";

5) al quinto comma, lettera c), le parole: "a norma della lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti";

6) al quinto comma, lettera d), le parole: "per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9";

7) al quinto comma, la lettera e);

8) il sesto comma;

9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati alla seconda sezione";

10) l'ottavo e il nono comma;

d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.

Articolo 23
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme relative all'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 300/99 e con quelle recate dal presente regolamento e, comunque, quelle di seguito elencate:

a) il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

b) il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

c) il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

e) la legge 3 maggio 1955, n. 405;

f) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, l'articolo 3, primo comma, lettere a), b) e c), numero 2) l'articolo 5, primo comma, l'articolo 10, primo comma, l'articolo 12, primo comma, e l'articolo 15, primo comma;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

h) l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

i) la legge 19 luglio 1962, n. 959;

j) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 691;

k) la legge 15 giugno 1965, n. 703;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1337;

m) la legge 2 gennaio 1968, n. 2;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

p) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

q) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

r) il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647;

s) la legge 23 aprile 1975, n. 142;

t) la legge 4 agosto 1975, n. 397;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96, del 12 aprile 1976;

v) nella legge 19 luglio 1977, n. 412, gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, primo e secondo comma, l'articolo 7 e l'articolo 8;

w) il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1978, n. 511,

x) la legge 23 dicembre 1978, n. 853;

y) il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

z) il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, ad eccezione dell'articolo 10;

aa) l'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162;

cc) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721, gli articoli 8, 9, 10 e 12;

dd) il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 483;

ee) nella legge 4 ottobre 1986, n. 657, l'articolo 1, comma 1, lettera h);

ff) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 966;

gg) il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1987, n. 532;

hh) il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 25, dell'articolo 35, dell'articolo 36, dell'articolo 37 e dell'articolo 40;

ii) nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, i commi 6, 7 e 9 dell'articolo 1;

jj) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 446;

kk) la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ad eccezione dell'articolo 4, dell'articolo 7, comma 7, comma 8 e primo periodo del comma 13, dell'articolo 10, comma 7, dell'articolo 11 e dell'articolo 12, comma 8;

ll) nella legge 30 dicembre 1991, n. 413, i commi 2 e 3 dell'articolo 77;

mm) al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287:

1) nell'articolo 1:

a) il comma 1;

b) la lettera a) del comma 3;

c) commi 4 e 5;

2) gli articoli da 2 a 12;

3) il comma 2, dell'articolo 13;

4) al comma 2, dell'articolo 17, le parole: ",sentito il Consiglio superiore delle finanze";

5) il comma 4 dell'articolo 21;

6) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 27;

7) gli articoli da 32 a 74;

8) nell'articolo 75, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;

9) gli articoli da 76 a 86;

nn) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 561;

oo) nel decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, l'articolo 5;

pp) nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i commi 4, 4-bis e 5 dell'articolo 27 e il comma 2, dell'articolo 62-sexies;

qq) nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, gli articoli 1,3, 4, 5 e 6, nonché le tabelle A e B;

rr) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 235.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 374

(Prevista dall'art. 16, comma 1)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dimensionamento dell'organico

Tabella A

UFFICI	ORGANICO TOTALE	DIRIGENTI UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI	DIRIGENTI	ALTRI	RUOLO PROVVISORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LG. N. 283 DEL 1998
Dipartimento delle politiche fiscali	1148	9	124	1015	
Segreterie delle commissioni tributarie	2682		19	2663	
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	1400	5	23	1372	
Totale generale	5230	14	166	5050	6395

(Prevista dall'art. 20, comma 2)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dimensionamento dell'organico

Tabella B

UFFICI	ORGANICO TOTALE	UFF.DIRIGENZ. GENER.DEL DIRETT. AMM.VO	DIRIGENTI	ALTRI
Scuola Centrale tributaria	84	1	4	79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. (*Regolamenti*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

- Si riporta il testo degli artt. 14 e 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.:

"Art. 14. *(Indirizzo politico-amministrativo).*

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità."

"Art. 19. *(Incarichi di funzioni dirigenziali).*

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà

di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore."

- Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, recante "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288 e convertito in legge dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3474.

- La L. 24 aprile 1980 n.146, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)", è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115.

- La L. 10 ottobre 1989, n. 349, recante "Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo", è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1989, n. 248.

- Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349" è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n. 106.

- La L. 29 ottobre 1991, n. 358 recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze", è pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1991, n. 264.

- Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze", è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O.

- Il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 526, recante "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria", è pubblicato nella G.U.dell'11 ottobre 1996, n. 239.

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 287, recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193:

"Art. 8. (*Riordino della Scuola centrale tributaria).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, commi 1 e 4, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 6, comma 1, nonché i princìpi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.

3. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1."

- Il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti", è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 121.

- Si riporta il testo degli artt. 11, comma 1, lettera a) e c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, 17, comma 1, nonché dell'articolo 19 della L. 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

"Art. 11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) (omissis);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) (omissis).

2. – 7. (Omissis)."

"Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) - *m)* (omissis);

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) (omissis);

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo"

"Art. 13. 1. (Omissis).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti"
"Art. 17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso"

"Art. 19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."

- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

"Art. 58. *(Organizzazione del ministero).*

1. – 2. (Omissis).

3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

Note all'articolo 1:

- Per il testo dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, si rimanda alle note alle premesse.

- Per l'epigrafe del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'articolo 2:

- La L. 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza", è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 1959, n. 98.

- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 60. (*Controlli sulle agenzie fiscali).*

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministero delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo."

- La L. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

Note all'articolo 3:

- Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 5. *(I dipartimenti).*

1. - 2. (Omissis).

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. (Omissis).

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. (Omissis)."

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 4. *(Controllo di gestione).*

1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.

3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.".

Nota all'articolo 4:

- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'articolo 7:

- Per il testo dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 2.

Nota all'articolo 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.:

"Art. 53. *(Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali).*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità."

Note all'articolo 12:

- La L. 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", è pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.

- La L. 31 dicembre 1996, n. 676, recante "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", è pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.

Note all'articolo 13:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97:

"Art. 6. *(Commissione consultiva).*

1. La commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia di:

a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

c) procedure di conferimento delle concessioni e di affidamento degli incarichi di commissario straordinario, nonché fusioni e scissioni delle società concessionarie;

d) vigilanza sull'attività dei concessionari, sulla tempestività ed efficienza della riscossione, con facoltà propositiva in materia di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.

2. La commissione, altresì, a richiesta degli enti creditori esprime pareri in ordine a controversie relative al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Può anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.

4. L'affidamento degli incarichi di consulenza è disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attività di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.

5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.

6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale."

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:

"Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).*

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno."

Nota all'articolo 14:

- Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, numero 5) e numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1:

"Art. 32. *(Poteri degli uffici).*

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) – 4) (omissis);

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) - 6-bis) (omissis);

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente"

Note all'articolo 15:

- La L. 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, della L. 27 luglio 2000, n. 212, già citata nelle note all'articolo 2:

"Art. 11. *(Interpello del contribuente).*

1. – 5. (Omissis).

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti."

- Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco", è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1951, n. 173.

- Il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.

- Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", è pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 28 marzo 1973, n. 80.

- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, recante "Perfezionamento e revisione del sistema catastale", è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 5.

Note all'articolo 16:

- Si riporta il testo degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 73. (*Gestione e fasi del cambiamento).*

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di si mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche."

"Art. 74. (*Disposizioni transitorie sul personale).*

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le

trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri."

Nota all'articolo 17:

- L'epigrafe del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è già citata nelle note alle premesse.

Nota all'articolo 18:

- Per il testo dell'articolo 73 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 16.

- L'epigrafe del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è già citata nelle note alle premesse.

Nota all'articolo 19:

- Per il testo dell'articolo 73, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note all'articolo 16.

- Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, recante "Unificazione dei fondi di previdenza del personale del Ministero delle finanze", è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1981, n. 133.

- Il D.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034, recante "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze", è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1985, n. 42.

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283, recante "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1998, n. 190:

"Art. 4. *(Personale).*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'articolo 20:

- Si riporta il testo dell'articolo 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286:

"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti."

- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 55, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 4. (*Disposizioni sull'organizzazione*).

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi."

"Art. 7. (*Uffici di diretta collaborazione con il ministro*).

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità."

"Art. 55. (*Procedura di attuazione ed entrata in vigore*).

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze;

- il ministero delle attività produttive;

- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- il ministero delle finanze;

- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- il ministero del commercio con l'estero;

- il ministero delle comunicazioni;

- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;

- il ministero dell'ambiente;

- il ministero dei lavori pubblici;

- il ministero dei trasporti e della navigazione;

- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- il ministero della sanità;

- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il ministero della pubblica istruzione;

- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Note all'articolo 21:

- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 10 e 14 del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, già citato nelle note alle premesse, così come modificati dal presente regolamento:

"Art. 1. I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato."

"Art. 3. ***(Comma abrogato).***

Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256 non si applicano ai magazzini ed ai depositi di materie e merci dell'Amministrazione autonoma."

"Art. 10. Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione dell'1 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale propri delle Aziende stesse.

Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 50.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 3.000.000 per quella delle saline, e lire 1.000.000 per quella del chinino di Stato, salvo a reintegrarlo con successive assegnazioni, allorché le somme accumulate siano divenute inferiori alle cifre predette.

Il prelevamento di somme al fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento col conto consuntivo."

"Art. 14. Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le attribuzioni del direttore generale, le facoltà dell'Amministrazione autonoma in materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore, e quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

1° a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo trattamento economico, le norme per il collocamento, le ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in materia di personale, per assicurare il funzionamento dei servizi;

2° a determinare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei servizi dell'Amministrazione e le attribuzioni ed il funzionamento dei vari organi ivi compresa la ragioneria centrale di cui all'art. 7 del presente decreto;

3° ad emanare le norme per la costituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del presente decreto;

4° a disciplinare il trasferimento all'Amministrazione autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e vendita dei prodotti."

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della L. 10 agosto 1988, n. 357, recante "Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312 , e 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1988, n. 195, così come modificato dal presente regolamento:

"Art. 3. 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, numero 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un Sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piú elevata ed è composto da:

a) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d)* *(parole soppresse).

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa Amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio delle lotterie nazionali» con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge."

Note all'articolo 22:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, già citato nelle note alle premesse:

"Art. 3. *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).*

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro."

- Per il testo dell'articolo 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 12 della Legge 24 aprile 1980, n. 146, già citata nelle note alle premesse, così come modificati dal presente regolamento:

"Art. 10.

(Comma abrogato).

Essi *(n.d.r.: Gli esperti)* sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze.

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire."

"Art. 11.

(Comma abrogato).

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio;

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti;

d) formula proposte al Ministro;

e) ***(lettera abrogata).***

(Comma abrogato).

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale. Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

(Comma abrogato).

(Comma abrogato)."

"Art. 12. *(Comma abrogato).*

(Comma abrogato).

La stessa indennità compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

(Comma abrogato). "

Note all'articolo 23:

Per l'epigrafe del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, si rimanda alle note alle premesse.

- Il R.D. 23 marzo 1933, n. 185, abrogato dal presente regolamento, recava "Approvazione del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari", ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 29 marzo 1933, n. 74.

- Il Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, abrogato dal presente regolamento, recava "Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro (stralcio)", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1944, n. 56, Serie speciale.

- Il Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1945, n. 143.

- Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, abrogato dal presente regolamento, recava "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 1955, n. 62.

- La L. 3 maggio 1955, n. 405, abrogato dal presente regolamento, recava "Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale date agli studi di finanza pubblica", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 1955, n. 117.

- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 10, 12 e 15 del D.P.R. 26 agosto 1959, n. 929, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 3 maggio 1955, n. 405 , per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1959, n. 273, così come modificati dal presente regolamento:

"Art. 3. Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte:

a) *(lettera abrogata);*

b) (lettera abrogata);

c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge:

1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo;

2) *(numero abrogato);*

d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette e indirette sugli affari e alla Commissione censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie provinciali e comunali di cui al citato comma b) dell'art. 1 della legge:

1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle Commissioni del contenzioso tributario;

2) dai presidenti delle stesse Commissioni per i membri di esse.

L'iniziativa delle segnalazioni per la concessione dei diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge."

"Art. 5.

(Comma abrogato).

Esse *(n.d.r.: Le segnalazioni)* devono essere motivate ed accompagnate da una succinta relazione sull'attività svolta dal designato e sui suoi titoli di merito; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la segnalazione."

"Art. 10.

(Comma abrogato).

L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge"

"Art. 12.

(Comma abrogato).

Esse *(n.d.r.: Le segnalazioni)* sono accompagnate da una breve relazione sull'attività scientifica dell'autore, con l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i quali viene fatta la segnalazione stessa."

"Art. 15.

(Comma abrogato).

Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di esse da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un funzionario della stessa carriera, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in qualità di segretario aggiunto."

- Il D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 20 febbraio 1960, n. 43.

- La L. 22 dicembre 1960, n. 1612, recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali", è pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1961, n. 4:

- La L. 19 luglio 1962, n. 959, abrogata dal presente regolamento, recava "Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicata nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazz. Uff. 30 luglio 1962, n. 191.

- Il D.P.R. 14 marzo 1963, n. 691, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1963, n. 139.

- La L. 15 giugno 1965, n. 703, abrogata dal presente regolamento, recava "Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze" ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno 1965, n. 156.

- Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1337, abrogato dal presente regolamento, recava "Costituzione e funzionamento dei Centri di elaborazione dei dati per i servizi del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1967, n. 58.

- La legge 2 gennaio 1968, n. 2, abrogata dal presente regolamento, recava "Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1968, n. 11.

- Il D.P.R. 15 ottobre 1969, n. 1281, abrogato dal presente regolamento, recava "Norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R.D. 23 marzo 1933, n. 185 e del D.P.R. 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1970, n. 105.

- Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593, abrogato dal presente regolamento, recava "Attuazione dell'art. 1, nn. 4 e 4-bis della L 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1972, n. 271.

- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 4.

- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione del Consiglio superiore delle finanze", ed è pubblicato nel Suppl. ord. n. 4 alla Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292.

- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 647, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari", ed è pubblicato nel Suppl. Ord. n. 5 alla Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292.

- La L. 23 aprile 1975, n. 142, abrogata dal presente regolamento, recava "Sistemazione del personale della Società per l'esercizio di impianti meccanografici (S.E.I.M.), S.p.a., in liquidazione", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1975, n. 124.

- La legge 4 agosto 1975, n. 397, abrogata dal presente regolamento, recava "Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 1975, n. 225.

- Il D.P.R. 19 gennaio 1976, abrogato dal presente regolamento, recava "Determinazione degli uffici del Ministero delle finanze competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza"

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della L. 19 luglio 1977, n. 412, recante "Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria", pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 1977, n. 202, così come modificato dal presente regolamento:

"Art. 4.

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

Il quadro M/1 di cui alla tabella B allegata alla legge 4 agosto 1975, n. 397, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Nei qudri A, C, D, G, ed L, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le funzioni previste per la qualifica di primo dirigente, ferma rimanendo la dotazione numerica complessiva dei relativi posti, sono integrate dalle funzioni di direttore di centro informativo."

- Il D.P.R. 1° agosto 1978, n. 511, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione del centro informativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 settembre 1978, n. 248.

- La L. 23 dicembre 1978, n. 853, abrogata dal presente regolamento, recava "Disciplina delle funzioni di messo notificatore dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e inquadramento dei detti messi fra il personale non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato", ed è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1979, n. 2.

- Il D.P.R. 12 settembre 1980, n.702, abrogato del presente regolamento, recava "Norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1980, n. 301.

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, recante "Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei DD.PP.RR. 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, nn. 600 e 602", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1980, n. 328:

"Art. 10. *(Ricorsi).*

Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 è presentato con la spedizione dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita. Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l'originale del ricorso.

Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al primo comma, trasmette alla segreteria della commissione tributaria l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per la ulteriore attività dinanzi alle commissioni tributarie e per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie.

Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la sospensione della riscossione; tuttavia il centro di servizio, su domanda del contribuente, ha facoltà di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il provvedimento di sospensione è comunicato, oltre che al ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

Il centro di servizio determina l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e può disporre la revoca della sospensione da esso concessa.

Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso alla commissione tributaria, la sospensione può essere richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione della commissione tributaria che in tutto o in parte respinge il ricorso del contribuente.

Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' sostituito dal seguente: "La competenza e' determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso e' proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio e' proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione e' l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"."

- Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, recante "Misure urgenti in materia di entrate fiscali", è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1982, n. 270 e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo unico della L. 27 novembre 1982, n. 873, abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1982, n. 328.

- Il D.P.R. 6 ottobre 1982, n. 1162, abrogato dal presente regolamento, recava "Istituzione presso il Ministero delle finanze del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1983, n. 91.

- Il D.P.R. 27 luglio 1984, n. 721, recante "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze", è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.

- Il D.P.R. 26 settembre 1985, n. 483, abrogato dal presente regolamento, recava "Aumento del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali al Fondo previdenziale ed assistenziale e dei valori delle marche previdenziali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1985, numero 230.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi", pubblicata nella Gazz. Uff. 15 ottobre 1986, n. 240, così come modificato dal presente regolamento:

"Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere *a*), b), *d*) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento,e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera *h*):

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto 1, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

h) ***(lettera abrogata).***

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera *h)*, avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.

3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.

4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro."

- Il D.P.R. 12 dicembre 1986, n. 966, abrogato dal presente regolamento, recava "Adeguamento del valore delle marche previdenziali e del contributo personale annuo per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1987, n. 14.

- Il D.P.R. 24 dicembre 1987, n. 532, abrogato dal presente regolamento, recava "Modificazioni della misura delle marche previdenziali ed aumento del contributo personale annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1987, n. 303.

- Si riporta il testo degli articoli 20, 25, 35, 36, 37 e 40 del D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, recante "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349", è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 1990, n. 106.

"Art. 20. *(Programmi edilizi).*

1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.

2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni

forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso il personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone i trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale."

"Art. 25. *(Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche).*

1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attività delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.

2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione."

"Art. 35. *(Istituzione di un compenso incentivante unico).*

1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:

a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);

b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);

c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);

d) indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).

2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:

a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);

b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);

c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);

d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);

e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1971, n. 396 (cap. 5312).

3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.

4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1."

"Art. 36. *(Criteri di erogazione del compenso incentivante unico).*

1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.

2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.

3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.

4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonché i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento."

"Art. 37. (*Istituzione della indennità di istituto doganale*).

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.

2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.

3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:

a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344;

b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302."

"Art. 40. (*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del

24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., così come modificato dal presente regolamento:

"Art. 1. *(Orario degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette).*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito.

Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno.

4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.

5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalità di cui al comma 2 non è addebitato agli operatori il costo del servizio.

6. ***(Comma abrogato).***

7. ***(Comma abrogato).***

8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio.

9. ***(Comma abrogato).***"

- Il D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 446, abrogato dal presente regolamento, recava "Regolamento recante modificazioni alle misure di taluni contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1991, n. 26.

- Si riporta il testo dell'articolo 4 e 11, nonché degli articoli 7, 10, e 12 - questi ultimi così come modificati dal presente articolo -, della L. 29 ottobre 1991, n. 358, recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1991, n. 264,:

"Art. 4. *(Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro).*

1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti."

"Art. 7. *(Uffici periferici e servizio ispettivo).*

1. *(Comma Abrogato).*

2. *(Comma Abrogato).*

3. *(Comma Abrogato).*

4. *(Comma Abrogato).*

5. *(Comma Abrogato).*

6. *(Comma Abrogato).*

7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attività d'iniziativa dei reparti di tale Corpo.

8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verrà considerato anche ai fini della determinazione della capacità operativa per l'attività di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza.

9. *(Comma Abrogato).*

10. *(Comma Abrogato).*

11. *(Comma Abrogato).*

12. *(Comma Abrogato).*

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza."

"Art. 10. *(Organizzazione del personale).*

1. ***(Comma Abrogato).***

2. ***(Comma Abrogato).***

3. ***(Comma Abrogato).***

4. ***(Comma Abrogato).***

5. ***(Comma Abrogato).***

6. ***(Comma Abrogato).***

7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dall'art. 5, L. 15 novembre 1973, n. 734."

"Art. 11. *(Servizio centrale degli ispettori tributari).*

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, già sostituito dall'articolo 16 della legge 16 marzo 1987, n. 123, e' sostituito dal seguente:

"Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del Servizio, che lo presiede, da sette ispettori eletti dagli ispettori stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. E' altresì composto dal direttore della Ragioneria centrale, con voto consultivo, nonché da otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. In tale decreto deve essere disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle

deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente, rispettivamente, ad uno dei predetti uffici centrali o a ciascun dipartimento"

2. La speciale indennità di funzione prevista dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, spetta anche al personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla I alla V assegnato al Servizio centrale degli ispettori tributari con provvedimento formale."

"Art. 12. *(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa).*

1. *(Comma abrogato).*

2. *(Comma abrogato).*

3. *(Comma abrogato).*

4. *(Comma abrogato).*

5. *(Comma Abrogato).*

6. *(Comma Abrogato).*

7. *(Comma Abrogato).*

8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, è assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

9. *(Comma Abrogato).*

10. *(Comma Abrogato).*

11. *(Comma Abrogato).*

12. *(Comma Abrogato).*

13. *(Comma Abrogato).*"

—

- Si riporta il testo dell'articolo 77 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O., così come modificato dal presente articolo:

"Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.

2. *(Comma Abrogato).*

3. *(Comma Abrogato)."*

- Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 17, 27 e 75 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1992, n. 116, S.O., così come modificati dal presente regolamento:

"Art. 1. *(Uffici centrali e periferici).*

1. *(Comma abrogato).*

2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonché le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

a) *(lettera abrogata)*;

b) l'ufficio del coordinamento legislativo;

c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;

d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;

e) la Scuola centrale tributaria;

f) il servizio per il controllo interno.

4. *(Comma abrogato).*

5. *(Comma abrogato).*

6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189."

"Art. 13. *(Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale).*

1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attività del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ed altri organi e può dare al Servizio direttive, nonché ordini per particolari e motivate esigenze.

2. ***(Comma abrogato).***"

"Art. 17. *(Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario).*

1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro può altresì disporre, nelle more del procedimento, la sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma 2, può essere revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'articolo 19, protratta per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli ordini del Ministro delle finanze."

"Art. 27. *(Deliberazioni del comitato di coordinamento).*

1. ***(Comma abrogato).***

2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. ***(Comma abrogato).***

4. ***(Comma abrogato).***"

"Art. 75. *(Uffici soppressi).*

1. *(Comma Abrogato).*

2. *(Comma Abrogato).*

3. *(Comma Abrogato).*

4 *(Comma Abrogato).*

5. *(Comma Abrogato).*

6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonché fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991.

7. *(Comma Abrogato).*

8. *(Comma Abrogato).*

9. *(Comma Abrogato).*"

- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 561, abrogato dal presente regolamento, recava "Regolamento recante modifica degli importi delle marche e dei contributi dovuti al Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1993, n. 28.

- Il D.L. 21 giugno 1993, n. 199, recante "Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali", è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1993, n. 144 e convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della L. 9 agosto 1993, n. 293, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1993, n. 188.

- Si riporta il testo degli articoli 27 e 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, così come modificati dal presente regolamento:

"Art. 27. *(Prodotti soggetti ad accisa).*

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo.

2. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo";
b) nel secondo comma, lettera c), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro."

3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori."

4. ***(Comma Abrogato).***

4-*bis*. ***(Comma Abrogato).***

5. ***(Comma Abrogato).***

6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.

7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre»;

b) nel secondo periodo le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere raddoppiata»."

"Art. 62-sexies. *(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).*

1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. *(Comma abrogato).*

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: ovvero dal controllo";
b) nel secondo comma, lettera d), le parole: " e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali" "

- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 699, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni", è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1997, n. 37, S.O..

- Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 235, abrogato dal presente regolamento, recava "Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonché istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria", ed è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172.

01G0168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651405/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.